

CAMERA DEI DEPUTATI N. 705

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SEMERARO

Presentata il 31 ottobre 1963

Provvidenze a favore dei complessi bandistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da diversi anni viene sollecitato l'interesse del Parlamento su un problema, a mio avviso, molto importante: l'estensione ai complessi bandistici italiani di particolari provvidenze. Purtroppo sino ad oggi, malgrado vari ordini del giorno presentati in sede di Commissioni (I Interni, 18 luglio 1956) o in sede di discussione dei vari bilanci del Ministero per il turismo e lo spettacolo, tale richiesto intervento non è stato ancora attuato.

Nel marzo 1960 il sottoscritto, unitamente ad altri 33 colleghi della passata legislatura, presentò una proposta di legge in proposito, ma non ebbe conclusione concreta.

Considerato l'interesse sempre suscitato in tutti i settori politici, ripropongo nuovamente all'attenzione degli onorevoli colleghi il problema, sicuro di incontrare non soltanto l'adesione, ma la più viva collaborazione per l'approvazione della presente legge, la cui finalità è di mantenere alta la tradizione di questa attività musicale popolare così diffusa e sentita tra le masse.

Notevole letteratura è stata scritta per esaltare l'arte musicale quale tipica espressione del genio e dell'anima italiani, ma il problema molto più importante della educazione del popolo che lo renda capace di intendere ed apprezzare le esecuzioni delle grandi opere musicali non è stato mai affrontato nei suoi giusti limiti e termini. È ben noto che sol-

tanto una ristretta cerchia di persone ha la possibilità di presenziare a spettacoli lirici ed esecuzioni musicali di rilievo. Ovvie ragioni non consentono ciò alle classi popolari, che restano così sprovviste di quella elementare preparazione che è indispensabile per poter apprezzare un'opera musicale.

I complessi bandistici hanno sempre svolto una nobile funzione di elevamento del gusto mediante le esecuzioni di pezzi musicali nelle piazze di tutti i centri abitati, dai più piccoli ai più grandi. Possiamo anzi dire che l'opera delle bande musicali è particolarmente ragguardevole dal punto di vista dell'affinamento del gusto musicale dell'ascoltatore, proprio nei piccoli centri della periferia, dove la quasi totalità dei cittadini non ha mai visto operare una compagnia lirica, né conosciuto una grande orchestra sinfonica. Bisogna riconoscere che in tali località soltanto la banda permette al popolo di prendere un primo contatto diretto con la grande opera musicale. D'altronde anche in quei centri dove vi sia la possibilità materiale di accedere a spettacoli degni di rilievo dal punto di vista artistico, sorge il problema finanziario. Si tratta infatti di forme di spettacolo il cui costo è spesso inaccessibile alle classi popolari.

Già nel 1957 l'allora Sottosegretario alla Presidenza (in quell'epoca non esisteva infatti il Ministero del turismo e spettacolo) per incarico del Presidente del Consiglio effettuò uno

studio approfondito del problema e giunse alla conclusione che la migliore soluzione sarebbe stata quella di incoraggiare il sopravvivere dei complessi bandistici mediante la disponibilità di un fondo annuo di 400 milioni da erogare a quei complessi che, per la loro preparazione artistica e per la loro buona organizzazione, dessero adeguate garanzie.

Ma non potendo gravare il bilancio statale di una somma che, pur rappresentando il reale fabbisogno del settore bandistico, è indubbiamente considerevole, si ritiene contenere la spesa su di un minimo che non può essere inferiore ai 200 milioni perché i complessi bandistici abbiano gli incoraggiamenti per integrare i loro magri bilanci e possano continuare la loro benemerita attività.

Siamo assistiti dalla convinzione che quanto abbiamo detto ed illustrato vi induca, onorevoli colleghi, a considerare la necessità di non differire ulteriormente la soluzione dell'annoso problema delle bande, le quali, per mancanza di aiuti materiali, conducono in Italia una vita molto stentata e oggi sono ancor più minacciate dall'insorgere e moltiplicarsi di nuovi complessi musicali di dubbia validità.

È pur vero che oggi i settori della musica ad alto livello artistico reclamano sempre maggiore interesse da parte dello Stato, ma ciò che si chiede per i complessi bandistici è una percentuale minima in confronto alle enormi somme che lo Stato eroga per i massimi enti lirici, per la lirica minore e per la concertistica.

Inoltre gli strumentisti della banda, regolarmente inquadrati nel settore dello spettacolo per la loro riconosciuta qualificazione professionale, sono soggetti al versamento dei contributi a norma del decreto-legge 18 luglio 1947, n. 708, articolo 2, nelle misure previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Per il reperimento del fondo occorrente, si è ritenuto opportuno proporre di attingere l'importo dal gettito dei diritti erariali, in aggiunta al fondo già esistente in base al decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62. Infatti mentre i 200 milioni previsti costituiscono una modesta aliquota sul gettito globale del diritto erariale — che ammonta, come è noto, su oltre 30 miliardi — il decurtare di detto importo le disponibilità del fondo 6 per cento per la musica, verrebbe a limitare in misura più che

sensibile le possibilità delle attività liriche e concertistiche normali.

Pertanto l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce, in aggiunta al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, una cifra fissa annua di lire 200 milioni, con precisa destinazione all'attività musicale bandistica italiana.

L'articolo 2 stabilisce le modalità per le assegnazioni di detto fondo aggiuntivo di lire 200 milioni — modalità analoghe a quelle previste per il fondo di cui al decreto-legge 20 febbraio 1948, n. 62, al quale il fondo in questione è affiancato — e stabilisce altresì:

a) che possono fruire di sovvenzioni ricorrenti i complessi bandistici grandi e medi, ad organico completo, che svolgono attività musicali ragguardevoli;

b) che ai piccoli complessi bandistici, del pari organicamente completi, possano erogarsi aiuti finanziari *una tantum* per metterli in grado di far fronte alle loro necessità, ed in riconoscimento dell'attività che essi, sia pure in misura più limitata, svolgono a favore dell'educazione musicale del popolo;

c) che possano concedersi sovvenzioni anche alle Associazioni nazionali che raggruppano nel loro seno gran numero di complessi bandistici. Tale aiuto finanziario avrebbe lo scopo di consentire a detti organismi di svolgere un'attività varia: partecipazione a concorsi internazionali, organizzazione di raduni bandistici nazionali, regionali e provinciali, concorsi nazionali per composizioni originali per bande, rassegne nazionali per giovani strumentisti, ecc.

L'articolo 3, infine provvede al reperimento della somma necessaria per il primo esercizio finanziario di applicazione della presente proposta di legge, e ciò in ossequio a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica italiana.

Occorre in ultimo aggiungere che con la presente proposta di legge, pur senza limitare in alcun modo i giusti diritti alla vita delle attività già regolarmente aidate dallo Stato, si tende a compiere un'opera di giustizia ed a eliminare finalmente una situazione di disagio morale e materiale lesivo dell'arte popolare e dell'attività professionale di una benemerita ed autentica categoria di lavoratori dello spettacolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In aggiunta al fondo derivante dall'aliquota del 6 per cento sul gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è istituito un fondo annuo di lire 200.000.000.

Tale importo sarà anch'esso prelevato dai suddetti diritti erariali e dovrà essere erogato in sovvenzioni a favore dell'attività musicale bandistica italiana.

ART. 2.

Il fondo di cui all'articolo 1 sarà erogato, secondo le modalità previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo:

a) in sovvenzioni annuali a favore dei grandi e medi complessi bandistici organicamente completi che svolgono manifestazioni musicali di particolare importanza artistica e sociale;

b) in sovvenzioni *una tantum* a titolo di incoraggiamento a favore dei piccoli complessi bandistici organicamente completi che svolgono attività diretta ad incrementare l'educazione musicale nel popolo;

c) in sovvenzioni a favore di Enti ed Associazioni nazionali che svolgano, da almeno tre anni anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, attività a favore dei complessi bandistici e che promuovano, organizzino e sviluppino, senza scopo di lucro, iniziative e manifestazioni bandistiche sia nel territorio della Repubblica italiana che all'estero.

ART. 3.

Alla spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64 si provvede riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1963-64.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.